

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MORGIA e Domenico PIROLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MORGIA, Presidente della Asd Polisportiva Supino all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell' art. 23, comma 1, delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., punto 14, lett. C, pubblicato il 01/07/2018, per avere consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie C2 di calcio a cinque, nella stagione 2018/19, al Signor Domenico Piroli , tesserato quale dirigente, seppur sprovvisto della necessaria qualifica per la suindicata categoria, in quanto privo dei titoli abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale, quali lo status di allenatore di Calcio a Cinque, abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

DOMENICO PIROLI, Dirigente tesserato con la Asd Polisportiva Supino all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell' art. 23, comma 1 delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., punto 14, lett. C, per avere assunto, nella stagione 2018/19, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie C2 di calcio a cinque, in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, comparando formalmente in tale qualità nelle distinte delle gare *Asd Polisportiva Supino / Asd Frassati Agnani* del 10/11/2018, *Asd Polisportiva Supino / Sporting Club Palestrina* del 08/12/2018 e *Asd Polisportiva Supino / Asd Ardea* del 19/01/2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo MORGIA e Domenico PIROLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MORGIA, di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Domenico PIROLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina